

CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA

Sede in C.DA CUCCUBELLO, 41/A - 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)

Iscritto alla CCIAA di Messina al n. ME-234235

C.F. 95023900830 - P.I. 03545220836

Verbale di assemblea straordinaria dei soci del 6 maggio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di maggio, alle ore 20:00 presso la sede sociale si è riunita, l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Centro Studi e Ricerche Siapa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
2. Rinnovo del Consiglio Direttivo
3. Nomina Organo di Controllo

Assume la Presidenza della seduta il Sig. Sirna Grilleri Antonino, Presidente dell'Associazione, il quale, dopo aver constatato che sono presenti tutti i soci, dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene chiamato a fungere da segretario la Sig.ra Sirna Grilleri Rosa Maria che accetta. L'assemblea rinuncia alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente dichiara la seduta regolarmente costituita e atta e deliberare.

1. Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 2017).

Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli oggetto di variazione e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a riguardo.

La nuova denominazione dell'Associazione è: "Centro Studi e Ricerche SIAPA ETS". Prevedendo espressamente che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "Centro Studi e Ricerche Siapa" anche la dicitura "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017, per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA

Sede in C.DA CUCCUBELLO, 41/A - 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)
Iscritto alla CCIAA di Messina al n. ME-234235
C.F. 95023900830 - P.I. 03545220836

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale;
- di delegare il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e alla successiva iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quando lo stesso diverrà operativo.

2. Rinnovo del Consiglio Direttivo

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che è scaduto il mandato del precedente Comitato di Presidenza - Consiglio Direttivo e bisogna quindi procedere alla nomina di nuovo Consiglio Direttivo.

L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare per la durata di 3 (tre) anni, quali componenti del Consiglio Direttivo, i Sigg.ri Sirna Grilleri Antonino, Sirna Grilleri Rosamaria e Magrì Caterina. Il Consiglio Direttivo, ai sensi di statuto, nominerà al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere.

3. Nomina Organo di Controllo

Si passa infine al terzo punto all'ordine del giorno. In merito il Presidente evidenzia che, ai sensi dell'art. 13 del nuovo statuto sociale, è prevista la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

In merito il Presidente segnala come l'art. 30 del Codice del Terzo Settore prevede l'obbligo di nomina al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

In merito, posto che la dottrina ritiene che la verifica sul superamento dei limiti vada fatta partendo dall'esercizio 2018, e che comunque l'associazione supera sicuramente i limiti relativi al totale dell'attivo patrimoniale e dei dipendenti occupati, si ritiene necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo.

L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità



CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA

Sede in C.DA CUCCUBELLO, 41/A - 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)

Iscritto alla CCIAA di Messina al n. ME-234235

C.F. 95023900830 - P.I. 03545220836

DELIBERA

- di nominare per un triennio un organo di controllo monocratico nella persona del Dott. Giuseppe Testa, nato il 10 maggio 1970, con studio in Mistretta (Me) Via Libertà n. 2, iscritto al Registro dei Revisori al n. 140456;
- di nominare per un triennio quale supplente il Dott. Russo Orazio Antonio, nato il 2 gennaio 1961, con studio in Milazzo (Me) Via Giacomo Medici n. 8, iscritto al Registro dei Revisori al n. 90529;
- di fissare il compenso per la carica in Euro 1.000,00 annui oltre Iva e Cassa Professionale.

Alle ore 22:05, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

[Firma del Segretario]

Il Presidente

[Firma del Presidente]

registrato a S. Agata Militello il 27 MAG. 2021
Firma 3 n° 152 pagato € 200.00
Mod. 100/2007
Concessa ☐ URP.T. ☐



Adesso al servizio
(Rosalia Ruffolo)

[Firma]

Firma su delega del Direttore Provinciale
TIGAMO PR

STATUTO
ASSOCIAZIONE
CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un'Associazione avente la seguente denominazione **"Centro Studi e Ricerche SIAPA ETS"** in sigla **"CSRS ETS"**, d'ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Sant'Agata di Militello e durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. a), Codice del Terzo Settore);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d), Codice del Terzo Settore);
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, comma 1, lett. e), Codice del Terzo Settore);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. f), Codice del Terzo Settore);
 - formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g), Codice del Terzo Settore);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h), Codice del Terzo Settore);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i), Codice del Terzo Settore);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l), Codice del Terzo Settore);
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. n), Codice del Terzo Settore);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, comma 1, lett. p), Codice del Terzo Settore);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1, lett. r), Codice del Terzo Settore);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lett. w), Codice del Terzo Settore);

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'associazione potrà svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- I. la formazione, qualificazione e riqualificazione di personale in tutti i campi di interesse inerenti le attività dell'Associazione;
- II. agenzia per l'attività di fornitura di lavoro temporaneo e di agenzia di promozione di lavoro ed impiego;
- III. organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande;
- IV. attività di formazione professionale e/o culturale anche sotto forma di formazione continua, operando come "agenzia formativa";
- V. organizzazione e/o gestione di corsi di formazione ed attività didattiche rivolte ad aziende ed enti pubblici (e loro dipendenti) sia in sede che presso clienti; istituzione e gestione di corsi di formazione e orientamento, aggiornamento ed avviamento professionale di ogni tipo, anche tramite FaD (formazione a distanza) e in particolar modo nel settore della formazione professionale con contributi e/o finanziamenti pubblici e comunitari e ciò senza scopo di lucro anche nel settore sanitario, socio sanitario, psicopedagogico ed etnopsichiatrico sia per cittadini italiani, che per cittadini stranieri e migranti;
- VI. promozione, partecipazione, contribuzione, sponsorizzazione, organizzazione di convegni e corsi di formazione, di aggiornamento professionale, pubblicando i relativi atti o pubblicazioni "ad hoc", in Italia e all'estero;
- VII. fornitura di servizi di assistenza, organizzazione e programmazione, gestione, consulenza ed impianti in occasione di convegni, meeting nazionali ed internazionali, nonché i relativi servizi ed assistenza nelle attività pregressuali, progettazione stampe, inviti, programmi, mailing list, locandine;
- VIII. fornitura di servizi ed assistenza, promozione e svolgimento di progetti e servizi di assistenza e studio per gli enti locali, loro associazioni, consorzi o società consortili a capitale misto, privato e pubblico, per l'implementazione o l'adeguamento dei servizi e dell'organizzazione alle funzioni e alla gestione delle attività amministrative, finanziarie, economiche e del territorio;
- IX. formazione professionale, di base avanzata, iniziale e permanente, aggiornamento ed approfondimento;
- X. assistenza sociale, nelle varie forme in cui essa è configurata nella legge nazionale italiana (L.328/2000 e future successive modifiche ed integrazioni) e quindi sostegno ed assistenza alle persone svantaggiate, emarginate, in difficoltà, sostegno ai genitori nell'educazione dei



figli, sostegno alle persone anziane finalizzato alla qualità della vita ed alla valorizzazione delle capacità ed esperienze personali, tutela dei minori, dell'infanzia e della gioventù, tutela del diritto al gioco, alla formazione ed allo sviluppo armonico di tutte le persone in età non matura, sostegno e tutela delle pari opportunità, nonché ogni altra finalità di integrazione ed assistenza sociale prevista dalla legge o da programmi della Pubblica Amministrazione o di privati del terzo settore;

XI. sostegno alla riqualificazione e sviluppo sociale delle fasce di popolazione svantaggiate mediante l'istruzione di persone di ogni età, la rialfabetizzazione di persone che sono uscite dalla formazione pubblica o privata senza sufficienti cognizioni, il riaggiornamento e la formazione avanzata di coloro che non trovano occupazione per dequalificazione, ed ogni altra azione nel campo della coscienza dei diritti civili e politici degli individui e delle loro formazioni sociali e familiari;

XII. tutela della minore età, specialmente sotto l'aspetto della formazione del carattere e del migliore sviluppo delle potenzialità e delle attitudini dei bambini e dei ragazzi;

XIII. tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, materiale ed immateriale, della natura e dell'ambiente, della cultura e dell'arte, anche mediante azioni dirette su beni privati o pubblici, mediante azioni di divulgazione scientifica ed informativa, ricerche ed approfondimenti, e quant'altro sia necessario ad assicurare lo sviluppo della persona;

XIV. tutela dello sviluppo urbano in un contesto di rispetto dell'ambiente, dell'ecosistema, della pianificazione, della progettazione, della cura degli ambienti e degli spazi pubblici;

XV. tutela dei diritti civili, dei singoli e delle formazioni sociali ove essi svolgono la propria esistenza ed attività;

XVI. realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo;

XVII. selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile;

XVIII. formazione in loco di cittadini nei paesi in via di sviluppo;

XIX. attività di ricerca scientifica in tutti i campi di cui ai punti precedenti e di informazione e divulgazione;

XX. educazione allo sviluppo;

XXI. realizzazione, anche di intesa con enti, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, corsi, istituti di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione, di attività didattiche e di ricerca, seminari, incontri e convegni;

XXII. svolgimento di attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;

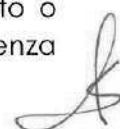
XXIII. promozione, organizzazione e svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati;

XXIV. promozione, organizzazione e svolgimento di corsi e dopo scuola per alunni di ogni ordine e grado, in accordo con le autorità scolastiche;

XXV. promozione, organizzazione e svolgimento di corsi di formazione per operatori sociali di ogni tipologia;

XXVI. promozione e sostegno di appositi piani e programmi di ricerca scientifica e documentazione;

XXVII. acquisto, sia a titolo oneroso che gratuito, locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili e immobili; stipula di ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza



esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine con garanzia su beni immobili, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni oggetto degli scopi dell'associazione; la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'associazione; amministrazione e gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per la concessione amministrativa;

XXVIII. promozione, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, dello sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare all'Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

XXIX. svolgimento di tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari ivi comprese l'attività di consulenza, l'organizzazione di viaggi a scopo di istruzione e di studio, l'organizzazione di manifestazione o spettacoli, l'organizzazione di percorsi formativi post-laurea ed il sostegno anche all'estero di campagne di ricerca e di studio, la conduzione di piccoli esercizi commerciali strumentali all'attività dell'Associazione; la promozione e la valorizzazione dell'artigianato artistico;

XXX. attività con qualunque mezzo, di informazione e divulgazione sia a carattere generale che scientifico;

XXXI. tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero, qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio e per conto terzi;

XXXII. realizzazione di corsi di formazione professionale con i contributi regionali, nazionali e comunitari;

XXXIII. Istituzione di sedi e distaccamenti dove e ove siano necessari per la condotta delle attività al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

3. Inoltre l'Associazione potrà svolgere altresì le seguenti attività:

- 1) Ideazione, progettazione, realizzazione e gestione di corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale finanziati con fondi nazionali, regionali e comunitari senza fini di lucro ed in particolare:
 - I. Servizi di orientamento (accoglienza e informazione, consulenza orientativa, bilancio di competenze);
 - II. Formazione iniziale;
 - III. Formazione e qualificazione professionale post diploma rivolte a giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro;
 - IV. Formazione superiore;
 - V. Formazione permanente;
 - VI. Aggiornamento, riqualificazione e perfezionamento rivolti a lavoratori dipendenti pubblici e privati;
 - VII. Qualificazione e riqualificazione di lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - VIII. Sviluppo e miglioramento professionale dei lavoratori assunti in CFL e/o apprendisti di tutte le categorie;
 - IX. Formazione per lo start-up di nuove iniziative imprenditoriali;
 - X. Percorsi formativi per donne giovani e adulte che intendono entrare o rientrare nel mondo del lavoro;
 - XI. Interventi formativi per fasce deboli, socialmente e professionalmente (giovani a rischio, extracomunitari, disabili, tossicodipendenti, detenuti etc);
 - XII. Percorsi formativi erogati tramite formazione a distanza;

XIII. Interventi di formazione formatori.

- 2) Realizzazione di servizi per la formazione e know-how generale che investono tutte le fasi del processo formativo ed in particolare:
 - I. Ricerche sull'andamento e sull'evoluzione del mercato del lavoro;
 - II. Ricerche sulla domanda di lavoro e sui fabbisogni formativi;
 - III. Studio dei profili professionali e della loro evoluzione in relazione alle innovazioni tecnologiche e alle modifiche organizzative.
 - 3) Realizzazione, sia direttamente che su incarichi di terzi organismi pubblici o privati, di programmi di informazione, formazione ed avviamento professionali per il potenziamento e la riqualificazione dell'occupazione;
 - 4) Realizzazione di servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale;
 - 5)* L'Associazione potrà, sia in Italia che all'estero:
 - I. gestire l'assistenza tecnica nella formazione professionale a favore di organismi terzi sia pubblici che privati;
 - II. fornire ad organismi pubblici e privati assistenza tecnica in materia di organizzazione di sviluppo locale e valutazione dei risultati
 - Predisposizione e gestione di sistemi informatici e reti telematiche, realizzazione di prodotti multimediali e siti internet;
 - 7) Promozione della diffusione della cultura della solidarietà, della legalità, delle pari opportunità, realizzando studi, ricerche e indagini di mercato, finalizzate allo sviluppo dell'occupazione ed all'inserimento nel mercato del lavoro delle fasce più deboli ed alla promozione dell'auto imprenditorialità;
 - 8) Diffusione e promozione dell'applicazione dei fondi strutturali, delle direttive, dei regolamenti e dei programmi comunitari e di tutto quanto attiene alla transnazionalità e alle politiche socio-economiche dell'Unione Europea;
 - 9) Sviluppo di ogni attività di ricerca utile al raggiungimento degli scopi sociali, fornendo, inoltre, consulenza e servizi alle aziende pubbliche o private, ed organizzando attività specifiche su richiesta delle stesse;
 - 10) Servizi di pubbliche relazioni, consulenze e servizi di marketing, rilevazione ed elaborazione di dati statistici e conduzione di indagini demoscopiche;
 - 11) Svolgimento di attività editoriale;
 - 12) Erogazione di servizi reali ad enti pubblici e privati nel settore del marketing, della logistica, dell'organizzazione e della formazione del personale, dell'import-export, della finanza agevolata e della consulenza aziendale in genere;
 - 13) Svolgere attività di rilevamento, documentazione e gestione di beni ed attività culturali dell'intero territorio regionale, anche rispetto al marketing territoriale dei territori interessati;
 - 14) Promozione ed organizzazione di eventi a manifestazioni promo-pubblicitarie;
 - 15) Analisi, studio e promozione delle interazioni tra i diversi sistemi culturali, con particolare riferimento alla complessa dinamica delle variabili culturali, sociali, storiche, etnoantropologiche;
 - 16) Promozione e organizzazione di eventi, incontri, stages e convegni;
 - 17) Gestione di beni pubblici e/o beni confiscati alla mafia per finalità sociali ed istituzionali.
4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. Per tutti i settori di cui sopra l'Associazione potrà accedere, per il raggiungimento degli scopi sociali, a finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari emanati o emanandi.
7. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
8. L'Associazione può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
9. L'Associazione può anche creare o assumere rappresentanze, concessioni di agenzie o istituire filiali sia sul territorio italiano che all'estero.
10. L'Associazione può partecipare ad aste, gare e concorsi pubblici.

Art. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscali, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee;
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali e gli altri libri sociali

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

3. A tutti i componenti degli organi spetta il rimborso delle spese sostenute per come determinate dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi contenuti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o non versa la quota associativa per almeno due anni, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare, adeguatamente, all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

4. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

(Patrocinatori)

1. Sono patrocinatori le istituzioni pubbliche che sostengono le attività dell'Associazione in programmi congiunti o con altre modalità e, pur non versando la quota prevista per i soci ordinari, attribuiscono all'Associazione particolare prestigio ed autorevolezza.

2. I patrocinatori hanno diritto a concordare con il Consiglio Direttivo le modalità di svolgimento delle attività che concorrono a sostenere, ed hanno facoltà di partecipare alla determinazione dei contenuti scientifici dei progetti che sostengono.

3. I Patrocinatori non partecipano all'Assemblea e non possono ricoprire alcuna carica nell'Associazione.

Art. 7

(Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo se nominato o se obbligatorio per legge;
- il Revisore dei Conti se nominato o se obbligatorio per legge.

Art. 8

(Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 (cinque) associati se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento. La delega può essere rilasciata per una sola seduta o per più sedute dell'Assemblea ed anche per parti limitate dell'ordine del giorno.
4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
5. La convocazione dell'Assemblea avviene ad opera del Presidente mediante comunicazione scritta che dia prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata, telegramma, fax, pec, e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi;
 - approva il bilancio d'esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
 - determina la quota associativa;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati, garantendo agli stessi il contraddittorio;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
10. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 9

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

4. L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

6. Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

7. Il Consiglio Direttivo può essere integrato con membri nominati ad hoc dall'Assemblea, su richiesta e proposta del Consiglio Direttivo stesso, per particolari programmi o per particolari iniziative che richiedono un apporto qualificato, durano in carica per il tempo necessario alla realizzazione del programma. I membri nominati ad hoc non hanno potere di voto in seno al Consiglio.

8. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

9. Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno 2 (due) giorni prima della riunione, di comunicazione scritta che dia prova dell'avvenuto

ricevimento (lettera raccomandata, telegramma, fax, pec, e-mail), recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

10. Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

12. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

13. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10

(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



Art. 11
(Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente per la gestione dell'Associazione, lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o delega e ha altresì i seguenti compiti:

- si occupa della direzione del personale, provvede al disbrigo della corrispondenza ed alla tenuta ed all'aggiornamento del libro degli associati;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- dirige, cura e coordina le attività di formazione, ricerca, didattica, pubblicazioni, eventi e manifestazioni dell'Associazione.

2. Il Vice Presidente in assenza del Presidente è dotato dei medesimi poteri di rappresentanza del presidente.

Art. 12
(Tesoriere)

1. Il Tesoriere coadiuva il Presidente per la gestione dell'Associazione e ha altresì i seguenti compiti:

- predispone lo schema di bilancio d'esercizio, che sottopone al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- predispone quanto necessario alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente.

Art. 13
(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Esso può esercitare inoltre al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14
(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di Controllo non dovesse esercitare il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione dovrà nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16

(Quota sociale)

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale e coincide con l'anno solare nella quale si corrisponde; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. La quota associativa va versata entro il trentuno (31) gennaio del corrispondente anno.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione fino a che non regolarizzino la loro posizione ed il Consiglio Direttivo ne prenda atto.

3. I soci nelle condizioni di cui al comma 2, non possono essere eletti e non possono votare in assemblea.

Art. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18

(Bilancio di esercizio – Bilancio sociale – Informativa sociale)

1. L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

3. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. Al ricorrere dei requisiti di legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Tale obbligo è posto a carico del Consiglio Direttivo.

6. Al ricorrere dei requisiti di legge, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. Tale obbligo è posto a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 19

(Libri)

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo ove nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inviando una richiesta via raccomandata a/r o posta elettronica certificata. La richiesta andrà indirizzata al Consiglio Direttivo. Quest'ultimo dovrà fissare una data, non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, durante la quale verranno messi in visione ai richiedenti i libri associativi presso la sede dell'Associazione.

Art. 20

(Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
7. Non è considerato volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
8. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 21

(Lavoratori)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Contestualmente l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, c. 1 D.Lgs. 117/2017.

Art.23

(Collegio arbitrale)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati soci oppure tra gli associati avente ad oggetto diritti disponibili, dovrà essere devoluta alla determinazione di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta (60) giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Patti a richiesta di una delle parti.

ART. 24

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized capital letter 'A' followed by a flourish.